



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

**CENTRO INTERNAZIONALE DI RICERCA ÁGALMA DI
ESTETICA, FILOSOFIA E IMMAGINARIO COLLETTIVO
(CIRAGEF)**

**INTERNATIONAL CENTER OF RESEARCH ÁGALMA OF
AESTHETICS, PHILOSOPHY AND COLLECTIVE IMAGINARY
(CIRAGEF)**

*Emanato con Decreto rettorale 26 giugno 2020 n. 443
Entrato in vigore il 26 giugno 2020*



UFFICIO AFFARI GENERALI E ORGANI COLLEGIALI

Via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA) – Italia

Tel. +39 033221 9034/9035/9044/9048/9052 – Fax +39 0332 219039

Email: affari.generali@uninsubria.it - PEC: ateneo@pec.uninsubria.it

Web: www.uninsubria.it

P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

Chiaramente Insubria!

Piano I
Uff. 1.017 – 1.018



**CENTRO INTERNAZIONALE DI RICERCA ÁGALMA DI
ESTETICA, FILOSOFIA E IMMAGINARIO COLLETTIVO
(CIRAGEF)**

INDICE

Art. 1 - Istituzione e denominazione del Centro.....	3
Art. 2 - Sede del Centro.....	3
Art. 3 - Finalità del Centro di ricerca.....	3
Art. 4 - Attività del Centro.....	4
Art. 5 - Aderenti al Centro.....	4
Art. 6 - Organi del Centro di ricerca	4
Art. 7 - Assemblea degli aderenti.....	5
Art. 8 - Consiglio Scientifico del Centro.....	5
Art. 9 - Direttore Scientifico del Centro.....	5
Art. 10 - Finanziamenti.....	6
Art. 11 - Amministrazione.....	6
Art. 12 - Codice Etico.....	6
Art. 13 - Modifiche al regolamento	7
Art. 14 - Cessazione del Centro di ricerca.....	7
Art. 15 - Norma di rinvio.....	7



Il Centro si occupa di promuovere studi e ricerche, a carattere interdisciplinare e con metodologie innovative, nel campo della filosofia e delle scienze umane e sociali, in particolare nell'Estetica, nella filosofia dell'arte e nel campo dell'immaginario collettivo e dei processi politico-giuridici, considerati anche nelle loro relazioni storico-culturali; si occupa altresì di tematiche relative agli studi culturali e dei loro riflessi sui dispositivi della visione; si occupa anche di studiare la scienza della comunicazione nell'interazione con i nuovi media e le nuove aree disciplinari e le forme di espressione e linguaggi artistici quali pittura, scultura, architettura, musica, danza e cinema.

Art. 1 - Istituzione e denominazione del Centro

1. Presso l'Università degli Studi dell'Insubria, ai sensi dell'art. 62 dello Statuto di Ateneo, è istituito il "Centro Internazionale di Ricerca *Ágalma* di Estetica, Filosofia e Immaginario Collettivo" (CIRAGEF).

Art. 2 - Sede del Centro

1. Il Centro afferisce al Dipartimento di Scienze umane e dell'innovazione per il territorio (Disuit), è ivi funzionalmente e logisticamente allocato e usufruisce degli spazi, dei finanziamenti, delle attrezzature tecnico-scientifiche e del personale messi a disposizione dal Dipartimento o da altri enti pubblici o privati.

Art. 3 - Finalità del Centro di ricerca

1. Il Centro ha lo scopo di:
 - a. promuovere la ricerca teorica e applicata, a carattere interdisciplinare e con metodologie innovative, nelle seguenti aree tematiche:
 - estetica;
 - filosofia;
 - letterature e arti;
 - culture visuali;
 - simbologia politico-giuridica;
 - sociologia e psicologia dell'arte;
 - scienze ambientali, dell'architettura e dell'urbanistica;
 - comunicazione, anche nell'interazione con i nuovi media e le nuove aree disciplinari;
 - immaginario collettivo.

Particolare attenzione, nel confronto con queste aree tematiche, sarà riservata al tema della filosofia in presa diretta con la realtà storico-sociale nel suo divenire.

- b. promuovere e sviluppare il collegamento con la Società Italiana di Estetica (SIE) e con analoghe associazioni filosofiche e culturali;
- c. contribuire alla formazione di ricercatori e docenti delle discipline ricomprese nelle sue finalità;
- d. sviluppare rapporti con altre istituzioni di ricerca in Italia e all'estero, anche predisponendo progetti a livello locale, nazionale e internazionale;
- e. favorire il confronto, la diffusione e la divulgazione delle conoscenze acquisite e dei risultati delle ricerche intraprese mediante comunicazioni, convegni, corsi, iniziative editoriali, pubbli-



cistiche ed espositive (tramite call for paper), nonché ogni altro programma formativo e informativo utile al perseguimento delle sue finalità;

- f. provvedere all'acquisizione e gestione di apparecchiature, nonché al reperimento di spazi idonei alle attività del Centro, coerentemente con la strutturazione multipolare dell'Ateneo.

Art. 4 - Attività del Centro

1. Nell'ambito dell'attività del Centro potranno essere organizzati seminari, workshops, summer e winter-school, tavole rotonde e convegni di studio, nazionali ed internazionali, relativi ad argomenti di cui all'art. 3, nel rispetto delle disposizioni in vigore per l'amministrazione universitaria. Tali attività potranno essere svolte anche in collaborazione con enti pubblici e privati e associazioni con interessi convergenti.
2. Nel rispetto della normativa vigente e con finanziamenti specificamente destinati a tale scopo dai finanziatori, potranno essere istituiti premi di ricerca o borse di studio.
3. Rientra tra le attività del Centro la possibilità di promuovere collane e riviste, cartacee e online, e curare la pubblicazione di articoli, monografie, cataloghi, atti di convegni e manuali sugli argomenti elencati nell'articolo 3.
4. Ogni anno il Centro dovrà predisporre una relazione sull'attività svolta. L'attività del Centro è verificata ogni due anni dal Senato Accademico, sentito il Nucleo di Valutazione; il Centro è automaticamente disattivato in caso di inattività per due anni, comprovata dalla mancanza di relazioni annuali o dal mancato rinnovo delle cariche istituzionali.

Art. 5 - Aderenti al Centro

1. Oltre ai professori e ricercatori proponenti la sua istituzione, e individuati nel decreto rettorale istitutivo dello stesso, possono aderire al Centro:
 - a. professori e ricercatori dell'Università degli Studi dell'Insubria, nonché di altri Atenei italiani e stranieri;
 - b. studiosi afferenti a centri di ricerca, associazioni ed enti pubblici e/o privati;
 - c. studiosi ed esperti nei settori di attività del Centro.
2. L'adesione al Centro può essere richiesta mediante domanda corredata da curriculum scientifico e/o professionale e dalla descrizione dettagliata dei temi di interesse, che devono essere in linea con le finalità del Centro. Sulla domanda di adesione si esprime il Consiglio Scientifico del Centro.
3. Possono svolgere attività nell'ambito del Centro, oltre agli aderenti, a seguito di deliberazione favorevole del Consiglio Scientifico, laureandi, specializzandi, dottorandi di ricerca, borsisti, assegnisti di ricerca e altro personale di enti di ricerca e/o strutture pubbliche o private.
4. Per il personale esterno alle Università ammesso a frequentare le strutture del Centro, sulla base di specifici accordi, il Direttore Scientifico del Centro dovrà accertare l'esistenza di idonea copertura assicurativa, relativa a infortuni e responsabilità civile.
5. Il Centro si avvale per il proprio funzionamento di personale messo a disposizione da Dipartimenti dell'Università o da terzi mediante convenzioni con l'Università. Il Centro può utilizzare, previa approvazione del Dipartimento ospitante, i locali e le apparecchiature in dotazione alle strutture ove afferiscono gli aderenti al Centro.

Art. 6 - Organi del Centro di ricerca

1. Sono organi del Centro:
 - a. il Consiglio Scientifico;



- b. il Direttore Scientifico;
- c. il Vicedirettore Scientifico;
- d. l'assemblea degli aderenti.

Art. 7 - Assemblea degli aderenti

1. L'Assemblea degli aderenti, presieduta dal Direttore Scientifico del Centro o, in sua assenza, dal Vicedirettore Scientifico, dal decano per ruolo e, a parità di anzianità in ruolo, dal più anziano di età, esercita le funzioni elettive di cui all'art. 8, comma 1, nonché le funzioni di cui all'art. 13 del presente Regolamento.
2. Essa, inoltre, può essere convocata dal Direttore Scientifico del Centro o su richiesta di metà dei suoi componenti con diritto di voto, per assumere indirizzi o proposte di deliberazione, inerenti alle finalità fondamentali del Centro, di cui all'art. 3.

Art. 8 - Consiglio Scientifico del Centro

1. Il Consiglio Scientifico del Centro è composto da un numero di membri, compreso fra tre e cinque, eletti dall'Assemblea degli aderenti, tra i professori e i ricercatori universitari aderenti del Centro.
2. Il Consiglio Scientifico è nominato con decreto del Direttore del Dipartimento a cui afferisce il Centro e dura in carica tre anni, con possibilità di rinnovo del mandato. Almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, su convocazione del Direttore scientifico, l'assemblea degli aderenti al Centro provvede alla designazione dei membri del Consiglio scientifico.
3. Il Consiglio Scientifico:
 - a. designa il Direttore Scientifico del Centro;
 - b. individua e programma le linee dell'attività scientifica del Centro;
 - c. approva il programma delle ricerche e il piano finanziario annuale proposto dal Direttore Scientifico;
 - d. approva il rendiconto finale predisposto dal Direttore Scientifico;
 - e. delibera sulle questioni riguardanti l'amministrazione dei fondi del Centro;
 - f. delibera sulle forme di collaborazione e convenzione con altri Organismi pubblici e privati;
 - g. delibera in merito alle richieste di nuove adesioni al Centro.
4. Il Consiglio Scientifico può cooptare, al suo interno, personalità scientifiche ed esperti, in funzione di loro specifiche competenze e in numero non superiore alla metà dei membri elettivi. I membri cooptati partecipano alle riunioni del Consiglio ed esprimono voto meramente consultivo. Ai fini delle delibere del Consiglio, i membri cooptati non contribuiscono alla formazione del numero legale.
5. Il Direttore Scientifico convoca il Consiglio Scientifico almeno due volte all'anno o quando non meno di un terzo dei membri ne facciano richiesta. La convocazione è inviata, anche solo mediante posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Le riunioni del Consiglio Scientifico sono valide se è presente un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono valide se approvate da più della metà dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Direttore Scientifico. Di ogni riunione viene redatto verbale, che viene approvato dal Consiglio Scientifico.

Art. 9 - Direttore Scientifico del Centro

1. Il Direttore Scientifico è eletto dal Consiglio Scientifico del Centro tra i professori e i ricercatori universitari dell'Università degli Studi dell'Insubria aderenti al Centro, esterni al Consiglio Scientifico.



co stesso. Le funzioni di Direttore dovranno, di regola, essere attribuite a un professore o ricercatore a tempo pieno.

2. Il Direttore è nominato con decreto del Direttore del Dipartimento a cui afferisce il Centro e dura in carica tre anni e può essere rieletto. Almeno tre mesi prima dalla scadenza del triennio il Consiglio Scientifico procede all'elezione del Direttore Scientifico. La durata del mandato del Direttore Scientifico coincide con quella del Consiglio Scientifico.
3. Il Direttore:
 - a. rappresenta il Centro, mantiene i rapporti con le autorità accademiche, sovrintende e coordina l'attività svolta dal Centro;
 - b. convoca e presiede il Consiglio Scientifico, ne coordina l'attività e provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Scientifico;
 - c. presenta al Consiglio Scientifico, all'inizio di ogni anno di attività, il programma delle ricerche unitamente al preventivo dell'utilizzazione dei fondi disponibili nell'anno; predispone e sottopone al Consiglio Scientifico la relazione sull'attività svolta nell'anno, sui fondi ottenuti e sulla loro utilizzazione;
 - d. designa un Vicedirettore Scientifico tra i professori o i ricercatori aderenti al Centro, che lo coadiuva nella sua attività e lo supplisce in caso di impedimento o di assenza.
 - e. designa un Segretario, scelto tra gli aderenti al Centro, che lo assiste nello svolgimento delle sue mansioni.

Art. 10 - Finanziamenti

1. Il Centro opera con finanziamenti derivanti da:
 - a. contributi assegnati da Dipartimenti;
 - b. contributi di enti e privati;
 - c. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e altri Ministeri interessati all'area di ricerca del Centro;
 - d. Regioni, Enti Locali e altri enti pubblici o privati o Fondazioni;
 - e. Comunità Europea o altri organismi internazionali;
 - f. organizzazioni, imprese e istituzioni nazionali ed internazionali;
 - g. eventuali contributi di altri Dipartimenti dell'Ateneo o dall'Amministrazione Centrale;
 - h. donazioni e lasciti;
 - i. entrate diverse.

Art. 11 - Amministrazione

1. Il Centro è qualificato come centro di costo del Dipartimento e ad esso si applicano le norme previste dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. La gestione amministrativa e contabile fa capo al Dipartimento di Scienze Umane e dell'Innovazione per il Territorio (Disuit).

Art. 12 - Codice Etico

1. I membri del Ciragef s'impegnano ad osservare principi di non discriminazione, inclusione e rispetto dell'autonomia personale, con un'attenzione particolare alle persone in posizioni più deboli.
2. Il Ciragef promuove il rispetto della diversità e della multiculturalità e garantisce la trasparenza nei rapporti tra i soci.
3. Il Ciragef assicura parità nel trattamento di genere.



Art. 13 - Modifiche al regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento sono proposte dal Consiglio Scientifico con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto e approvate dagli organi accademici competenti.

Art. 14 - Cessazione del Centro di ricerca

1. Il Centro cessa su proposta degli aderenti al Centro, con delibera approvata dall'Assemblea degli aderenti a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti e comunicata agli organi accademici competenti, oltre che nei casi stabiliti dall'art. 62 dello Statuto dell'Ateneo.

Art. 15 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano lo Statuto, il Regolamento Generale di Ateneo e il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi dell'Insubria.